

**COMUNE DI CASTELLARO**

PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12****OGGETTO:****APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020  
(L. 27/12/2019 N. 160)**

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. ARNALDI MATTIA - Assessore	Sì
3. CATITTI ALESSANDRO - Consigliere	No
4. NATTA CLAUDIO - Consigliere	Sì
5. SECONDO GIAN MARCO - Assessore	Sì
6. MORI MARCELLO - Consigliere	Sì
7. PITZERI ALBERTO - Consigliere	Sì
8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere	Sì
9. GUARDIANI ANDREA - Consigliere	Sì
10. COGGIOLA AMERIGO - Consigliere	No
11. BALESTRA FABIO - Consigliere	Sì
12.	
13.	
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CITINO ZUCCO Dott. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 18/12/2019 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, in data 18/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con propria deliberazione n. 66 in data 18/12/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27/12/2019 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17/03/2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27/12/2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: *"779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

### Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;

- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2019, con la quale è stato disposto di approvare ovvero confermare per l'anno 2020 le aliquote e le norme ordinarie di seguito indicate, fatte salve tutte le eventuali modifiche previste per legge:

<b><u>I.U.C. - COMPONENTE IMU</u></b>	
Imu Generale	1,06%
Imu Abit. Princ. (A/1-A/8-A/9)	0,40%
Imu Pertinenze Abit. Principale	0,40%
Imu Aree Edificabili	1,06%
Imu immobili cat. D	1,06%
Imu Fabbricati Rurali Strumentali	esenti
<u>Imu Terreni</u>	esenti

Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: cat. A/1-A/8 - A/9 € 200,00 rapportate al periodo di destinazione.

Ritenuto pertanto necessario adeguare le sopra richiamate aliquote imu alla normativa vigente, subentrata dopo l'approvazione delle stesse avvenuta in data 18/12/2019, giusta C.C. n. 30, approvando le seguenti nuove aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2020:

<b>IMU 2020 E DETRAZIONI</b>	
Imu Generale	1,06%
Imu Abit. Princ. (A/1-A/8-A/9)	0,40%
Imu Pertinenze Abit. Principale	0,40%
Imu Aree Edificabili	1,06%
Imu immobili cat. D	1,06%
Imu tutti gli altri immobili	1,06%
Imu Immobili merce	0,10%
<u>Imu Terreni</u>	0%
Imu Fabbricati Rurali Strumentali	0%

Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: cat. A/1-A/8 - A/9 € 200,00 rapportate al periodo di destinazione.

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente risultato: Favorevoli n. 9, Contrari nessuno, Astenuti nessuno;

## DELIBERA

1. LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE per l'anno 2020, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, cc. 738-783, L. 27/12/2019 2019, n. 160, le aliquote Imu di seguito indicate, fatte salve tutte le eventuali modifiche previste per legge:

<b>IMU 2020 E DETRAZIONI</b>	
Imu Generale	1,06%
Imu Abit. Princ. (A/1-A/8-A/9)	0,40%
Imu Pertinenze Abit. Principale	0,40%
Imu Aree Edificabili	1,06%
Imu immobili cat. D	1,06%
Imu tutti gli altri immobili	1,06%
Imu Immobili merce	0,10%
<u>Imu Terreni</u>	0%
Imu Fabbricati Rurali Strumentali	0%

Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: cat. A/1-A/8 - A/9 : € 200,00 rapportate al periodo di destinazione.

3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata, favorevole ed unanime votazione palese.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : GALATA' GIUSEPPE

Il Segretario Comunale  
F.to : CITINO ZUCCO Dott. Francesco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza da oggi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Castellaro , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

**E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.**

Castellaro , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000)
- Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000).

**Il Segretario Comunale**  
CITINO ZUCCO Dott. Francesco